



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



CAPITOLATO SPECIALE

APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 191212 – C.I.G. 9665600173

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto indetto dal CONSORZIO di AREA VASTA BASSO NOVARESE (nel seguito denominato anche "Stazione Appaltante o Committente"), Via Socrate 1/A – cap. 28100 - Novara, ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero del rifiuto EER 191212 prodotti dall'impianto consortile di Novara mediante attività di riduzione volumetrica mediante triturazione e deferrizzazione, per una quantità stimata pari a 5.000 tonnellate. I quantitativi espressi sono ricavati dai dati pregressi e debbono ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Stazione Appaltante, e potranno variare nel corso del tempo in relazione agli andamenti della effettiva raccolta presso i Comuni.

Art. 2. – DURATA

La durata del servizio è prevista in anni UNO. Il servizio avrà avvio dal 01/05/2023.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

Importo presunto dell'appalto ammonta ad euro un milione (€ 1.000.000,00) oltre IVA, non sussistendo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo sopra richiamato si riferisce al quantitativo presunto di rifiuto da smaltire nei due anni di durata complessiva del contratto.

L'appaltatore assume l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo di aggiudicazione per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto è comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

L'offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso in €/ton di cui all'apposito modello di offerta. Al fine di rendere comparabili tra loro le offerte in ragione della distanza chilometrica dell'impianto/i di trattamento/smaltimento dell'aggiudicatario e i conseguenti costi che CAVBN potrebbe sostenere, il valore convenzionale dell'offerta, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, viene calcolato come indicato nel § 5.2 del disciplinare di gara.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi. L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 14, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata ai medesimi importi contrattuali.

Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono completamente a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1; altresì, dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



L'Appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

a) dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti di cui non è proprietaria dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di smaltimento/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni e permessi sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero esclusivamente in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile al Consorzio delle fatture e unitamente la restituzione delle copie dei documenti di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- la presenza di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante mediante i relativi indirizzi di posta elettronica indicati (ordinaria/certificata) a cui inviare le comunicazioni di servizio.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle necessità di conferimento del Committente e dell'organizzazione delle raccolte. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto / i di destinazione finale del rifiuto tutti i giorni dell'anno (con esclusione della domenica e di norma, salvo intese in occasione di specifiche circostanze, dei giorni festivi) dalle ore 07,00 alle ore 17,30 nei giorni feriali, e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Art. 6 - SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare al Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti sulla base dell'importo indicato in offerta dall'Appaltatore, espresso in Euro/tonnellata, al netto di IVA ma comprensivo di ogni altro onere, tributo e tassa. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a ogni domanda di rimborso dei sopraddetti oneri, tributi e tasse, laddove corrisposti nella misura stabilita dagli Enti preposti.

L'Appaltatore, per i quantitativi di rifiuto conferiti, dovrà far pervenire al Consorzio regolare fattura entro il 15 del mese successivo, accompagnata da un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto conferito, dettagliato come da tracciato record che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà regolato tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura fine mese, previa verifica:

- della documentazione richiesta e dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati;



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



- della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la rilascio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgv. n.50/16.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'art.36 della legge n. 300/1970 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

Art. 9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 10 - CAUZIONE.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o a recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto i servizi resi dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato si riferisce.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dal Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Committente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale o attrezzature, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 12 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altra pretesa.

Art. 13 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO.

Al servizio oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell'art.105 del D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

Resta vietata all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del appaltatore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, la seguente penale, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata: l'Appaltatore si impegna al pagamento degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante, calcolati al valore di mercato, con una penale del 20%.

La penale di cui sopra è applicata in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto dei materiali, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e far eseguire d'ufficio a spese dell'Appaltatore i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della Stazione Appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del appaltatore.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di risolvere il contratto per danni gravi provocati a persone, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone.

Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente in tutto o in parte alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA - RECESSO.

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito

CAVBN – Consorzio Area Vasta Basso Novarese – Via Socrate 1A – 28100 Novara

P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334

www.cbbn.it - e mail cbbn@cbbn.it – cbbn@pec.cbbn.it



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti



cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 19 – CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Art. 20 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.

Durante la vigenza del contratto, le parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di adempiere gli obblighi relativi al servizio oggetto del contratto.

Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge. Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Si intendono altresì a carico del appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e quant'altro necessario per la regolare esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

Il R.U.P.
Francesco Ardizio
(firmato nell'originale)